REGOLAMENTO

Art. 3

Procedimento di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Ai fini della concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, diverse da quelle indicate all'articolo 2, nonche' dei superstiti delle medesime, il Ministero dell'interno provvede entro il termine complessivo di duecentosettanta giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione regolati dal successivo articolo 7. Il prefetto competente trasmette il rapporto, l'istanza e la restante documentazione, ivi compreso l'eventuale giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 6, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, al Ministero dell'interno, fatti salvi i casi di sospensione regolati dall'articolo 7. Il prefetto, in mancanza di decisione dell'autorita' giudiziaria, ovvero quando tale decisione, pur se pronunciata, non contenga elementi sufficienti per il provvedimento finale, esprime il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti positivi e negativi stabiliti dalla citata legge 20 ottobre 1990, n. 302, per il conferimento dei benefici. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al rapporto ed alla documentazione di cui al precedente comma 2. Il Ministero dell'interno provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 2 e 3. Qualora venga richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 5, il termine di novanta giorni e' elevato a centodieci giorni, ed il termine complessivo, di cui al comma 1, e' elevato a duecentonovanta giorni. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui la legge 20 ottobre 1990, n. 302, subordina la concessione dei benefici economici alle persone di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della stessa legge, il Ministero dell'interno puo' chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 5, che lo esprime entro venti giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato espresso il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, per una sola volta, un supplemento di istruttoria.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1994, non più in vigore dal 22 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-364-1994/art-3-procedimento-di-concessione-dei-benefici-economici-in-favore-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it